REPUBBLICA ITALIANA **SENTENZA N.137/25**

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Gianpiero Madeo Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio n. 21034 iscritto sul conto giudiziale n. 28063 - reso dall'agente contabile sig. **Chichì Leonardo** per il Comune di **Montefino (TE)**, relativamente all'esercizio finanziario 2022, periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2022, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Scarpantoni Carlo, Scarpantoni Luca e Scarpantoni Claudia,

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.

Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 23 aprile 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull'ammissibilità, sull'improcedibilità e sull'irregolarità del conto in esame sia in relazione alla natura dei beni rendicontati che con riferimento all'ampiezza dei beni interessati dalla gestione.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025, il Consigliere relatore, l'Avv. Scarpantoni Carlo per il contabile e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Giacinto Dammicco.

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Emilia Giammaria,

Considerato in

FATTO

Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della sua relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito della disamina della documentazione depositata da **Chichì Leonardo,** funzionario del Comune di Montefino (TE).

Con relazione di irregolarità del 17 aprile 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento in materia di consegnatari di beni in materia di contabilità di Stato e il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per "debito di custodia", ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti".

Pertanto, relativamente al conto sopra indicato, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate:

la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguarda beni mobili o "materie" per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia". L'atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario (tra i quali prevalentemente arredi e strumentazione informatica, ma anche una Fiat Panda 4x4 per i vigili urbani), tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per i quali si possa configurare un debito di custodia del consegnatario. La natura dei beni è tale poi da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in massima parte, in magazzini. Il magistrato relatore ha precisato che, essendo ben diverso il regime di responsabilità tra agente con debito di custodia (che comporta l'inversione dell'onere della prova) e consegnatario con debito di vigilanza, e sussistendo solo per il primo l'obbligo di presentazione del conto, tenuto ben presente che la presentazione del conto costituisce automaticamente l'agente in giudizio con incardinamento del relativo giudizio presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente, incidendo la qualifica di agente contabile su materie

riservate allo Stato, non ha ritenuto, proprio per le conseguenze che ne discenderebbero, che sia facoltà dell'ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, traducendosi tale estensione in un'indebita invasione della competenza normativa statale.

Conclusivamente, tenuto conto che il conto include all'evidenza beni dei quali debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto per i quali sussiste un mero debito di vigilanza e che non necessitano di un autonomo conto giudiziale, fermo restando il regime di presentazione del conto amministrativo sopra indicato e il relativo regime di responsabilità, il magistrato relatore ha concluso che l'atto presentato dall'agente contabile, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti Sent. n. 75/2018, Sez. Piemonte e Sent. n. 38/2018, Sez. Liguria) essendo privo dei requisiti minimi essenziali atti ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

Con memoria difensiva del 15 settembre 2025 l'agente contabile ha ampiamente controdedotto, soffermandosi sull'insussistenza della sua qualifica di agente contabile rilevando che il Giudice relatore ha ritenuto che il conto trasmesso consiste in un semplice inventario dei beni mobili, senza elementi che configurino una vera e propria gestione contabile. Ha precisato che i beni sarebbero di uso abituale e non custoditi in magazzini; quindi, il suo ruolo sarebbe limitato alla vigilanza e non alla custodia.

Nella memoria di costituzione, il difensore del convenuto ha condiviso questa interpretazione, sostenendo che lo stesso non avrebbe un obbligo di rendere conto giudiziale. Si è soffermato sulla distinzione tra vigilanza e custodia, richiamando la giurisprudenza contabile (es. Corte dei conti, Sez. Marche, sent. n. 69/2024) che distingue tra una consegna per vigilanza: controllo sull'uso dei beni e consegna per custodia: gestione operativa e contabile dei beni.

Ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per mancanza della qualifica di agente contabile e proposto la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.

All'udienza del 7 ottobre 2025 l'Avv. Scarpantoni Carlo ha confermato le conclusioni già rassegnate, il Pubblico Ministero ha sottolineato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, che per loro natura sono soggetti a mera vigilanza, e richiamato l'attenzione sull'eventualità che

alcuni beni, se ritenuti suscettibili di custodia, possano giustificare la resa del conto; ha concluso rimettendosi alle posizioni già espresse dal relatore e alle valutazioni del Collegio in merito all'ammissibilità o improcedibilità dei giudizi.

Ritenuto in

DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827/1924, "*non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto*". Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia" comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di

"funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016). In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso "obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) siano in uso agli Uffici e non già custoditi in un deposito. Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. D'altro canto, lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi formulati dal magistrato istruttore in merito.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravi sul consegnatario Chichì Leonardo un mero obbligo di "vigilanza" ma non quello di "custodia ", venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev'essere dichiarato improcedibile.

Resta inteso che, in aderenza alle considerazioni della Procura erariale, l'Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'improcedibilità del giudizio di conto in questione riguardante il sig. **Chichì Leonardo**.

Spese compensate.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

Il giudice estensore

(Stefano Grossi)

f.to digitalmente

Il Presidente

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 31/10/2025

Il Direttore della segreteria

f.to dott.ssa Antonella Lanzi